Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1937-XVI, n. 2298.
Disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, sulla produzione zootecnica;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2547, recante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;
Visto il voto del Comitato tecnico-corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica, emesso in data 9 giugno 1937-XV;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una migliore organizzazione dell'attività avicola e cunicola nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Pollai provinciali istituiti in base al R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2547, saranno trasformati in Centri od Osservatori avicoli a seconda dei compiti che verranno ad essi affidati agli effetti del successivo art. 2.

I Centri avicoli svolgeranno la loro attività in una zona comprendente più provincie; gli Osservatori avicoli avranno di norma carattere provinciale.

I Centri potranno essere istituiti presso le Regie università, gli Istituti sperimentali agrari, i Laboratori di zootecnia, gli Istituti zootecnici ed i Regi istituti tecnici agrari. Gli Osservatori, oltre che presso gli enti suddetti, potranno essere istituiti presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Istituti di istruzione agraria inferiore.

I Centri avicoli assumeranno preferibilmente propria personalità giuridica con gestione autonoma e forma consortile; gli Osservatori funzioneranno con gestione separata da quella dell'ente presso il quale saranno istituiti.

Le Massaie rurali e l'Opera nazionale dopolavoro cureranno, nei centri rurali, l'impianto ed il funzionamento di Pollai di sezione.

Art. 2.

I Centri avicoli hanno per compito:

a) di servire di esempio per il razionale allevamento del pollame;

b) di produrre e distribuire, a condizione di favore, riproduttori e uova fecondate;

c) di provvedere al miglioramento ed incremento del pollame locale;

d) di mantenere eventualmente in allevamento razze riconosciute idonee al miglioramento della produzione avicola;

e) di tenere corsi pratici di avicoltura;

f) di controllare i Pollai di sezione organizzati dalle Massaie rurali e dall'Opera nazionale dopolavoro, ricadenti nella propria circoscrizione;

g) di eseguire, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ispezioni e controlli di carattere tecnico agli stabilimenti privati ai sensi degli articoli 8 e 11.

Gli Osservatori avicoli assolveranno i compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

I Pollai di sezione provvederanno alla moltiplicazione di materiale avicolo eletto, fornito di norma dai Centri ed Osservatori avicoli, o dai Pollai controllati di cui al successivo art. 8, alla divulgazione, fra i propri organizzati, delle buone norme di allevamento e all'addestramento pratico relativo.

I Centri e gli Osservatori avicoli non potranno superare rispettivamente il numero di sei e di venti.

L'attività dei Centri e degli Osservatori avicoli è coordinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Ai Centri e agli Osservatori avicoli saranno concessi contributi a carattere continuativo e straordinari sull'apposito stanziamento di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I Centri e gli Osservatori avicoli sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e ne controlla il funzionamento tecnico ed amministrativo.

Per i Centri con propria personalità giuridica funzionerà un Collegio di sindaci del quale farà parte l'intendente di finanza.

Art. 4.

Presso i Pollai di sezione delle Massaie rurali e del Dopolavoro possono essere costituite Conigliere di sezione col compito di provvedere alla moltiplicazione ed alla distribuzione di materiale cunicolo eletto.

Il controllo delle Conigliere di sezione è affidato all'Istituto nazionale di coniglicoltura.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'approvazione dei programmi di attività dei Centri e degli Osservatori avicoli.

Ai fini del coordinamento di tale attività convoca, almeno una volta all'anno, i dirigenti delle dette Istituzioni. Alle adunanze, presiedute dal direttore generale dell'agricoltura, intervengono altresì:

a) un rappresentante del P.N.F. delegato dal Segretario del Partito medesimo;

b) il vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, che potrà farsi rappresentare da altro membro della Corporazione stessa;

c) un titolare di zoologia o di zootecnia o di zooculture, di Regia università;

d) il capo del Servizio veterinario presso il Ministero dell'interno;

e) il direttore della Stazione sperimentale di pollicoltura;

f) il direttore dell'Istituto nazionale di coniglicoltura; oltre ad un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni:

1) Confederazione fascista degli agricoltori;

2) Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

3) Confederazione fascista degli industriali;
4) Confederazione fascista dei commercianti;
5) Opera nazionale dopolavoro;
6) Massaie rurali.

Art. 6.

Possono essere concessi contributi alle Massaie rurali e all'Opera nazionale dopolavoro per le iniziative seguenti, da attuarsi in base alle direttive e sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) istituzione e funzionamento dei Pollai e Conigliere di sezione;

b) concorsi per il miglioramento dei pollai e conigliere rurali;

c) raccolta ed utilizzazione dei cascami di industrie agrarie e zootecniche onde fornire ai pollai rurali ed alle conigliere rurali mangimi economici atti al razionale allevamento del pollame e dei conigli;

d) raccolta di pelli di coniglio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste oltre a contribuire per una efficiente attrezzatura della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo e dell'Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria, attua direttamente le seguenti iniziative o vi contribuisce se svolte dalle istituzioni dipendenti:

a) concorsi di deposizione uova;

b) mostre e rassegne avicole e cunicole a carattere nazionale e provinciale salva l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 29 gennaio 1934, n. 454;

c) ogni altra attività tecnica ed economica a favore dell'avicoltura e della coniglicoltura che sia ritenuta utile per il miglioramento ed incremento della produzione.

Art. 7.

Il materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, da distribuirsi a cura del Ministero, è prelevato dai Centri avicoli, dagli Osservatori avicoli e dall'Istituto nazionale di coniglicoltura, nonchè dai pollai e conigliere controllati di cui ai successivi articoli 8 e 10. Le Massaie rurali ed il Dopolavoro possono distribuire soltanto materiale prodotto dalle istituzioni o dagli allevamenti suddetti, dai Pollai e Conigliere di sezione, controllati ai sensi di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 8.

A partire dal 1° luglio 1938-XVI, la produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, sarà consentita soltanto a coloro che ne abbiano ottenuta apposita licenza, da rilasciarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'interno e delle corporazioni, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Chiunque, a scopo di commercio, produce materiale avicolo o cunicolo da riproduzione senza avere ottenuta la licenza di cui all'articolo precedente, sarà punito con l'ammenda fino a L. 5000.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'interno e delle corporazioni, potrà sospendere o togliere la licenza in caso di infrazione alle norme previste dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano nei riguardi del materiale avicolo e cunicolo prodotto dalle istituzioni dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalle Massaie rurali e dal Dopolavoro.

Art. 11.

La sorveglianza sulla produzione del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione a scopo di commercio spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la esercita a mezzo dei propri funzionari centrali e periferici, dei Centri avicoli, della Stazione sperimentale di pollicoltura e dello Istituto nazionale di coniglicoltura. Il Ministero dell'interno provvede alla sorveglianza sanitaria a mezzo dei propri organi centrali e periferici.

Art. 12.

Le Stazioni sperimentali contro le malattie infettive del bestiame eseguiranno, in base alle direttive del Ministero dell'interno, controlli sanitari sulle istituzioni avicole e cunicole sussidiate dallo Stato e sui pollai controllati nonchè sui pollai e sulle conigliere di sezione.

I risultati dei controlli stessi saranno comunicati al Ministero dell'interno che ne informerà quello dell'agricoltura e delle foreste.

Nessun indennizzo è dovuto per le eventuali eliminazioni di animali che le suddette Stazioni ordinassero in seguito all'accertamento di malattie infettive.

Art. 13.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente decreto sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di L. 400.000 nell'esercizio 1937-38 e la somma di L. 800.000 per ognuno degli esercizi dal 1938-39 al 1946-47.

Lo stanziamento del capitolo della parte ordinaria, concernente le spese per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, sarà diminuito di L. 50.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 e di L. 100.000 dal 1943-44 al 1946-47.

Art. 14.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38 è apportata la seguente variazione:

Aumento:

Cap. 73-*bis* (nuova istituzione). — Contributi e spese per il progresso della pollicoltura e coniglicoltura . . . . L. 400.000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 293, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2299.

Consolidamento del contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana ed assegnazione di 12 miliardi per un piano organico di lavori pubblici nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla sistemazione del bilancio dell'Africa Orientale Italiana per un conveniente periodo di tempo e di predisporre l'esecuzione delle opere occorrenti all'organizzazione ed alla messa in valore di quei territori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana è consolidato in lire 1.000.000.000, per il periodo di sei esercizi finanziari a cominciare da quello 1937-38.

Per l'esercizio 1937-38 il contributo predetto, già stabilito in L. 765.650.000 con la legge di bilancio, viene elevato alla indicata somma di L. 1.000.000.000, mediante prelevamento dell'assegnazione straordinaria inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per il detto esercizio per nuove e maggiori spese nell'Africa Orientale Italiana che da lire 525.000.000 è ridotta a L. 234.350.000.

Art. 2.

Durante il periodo indicato nel precedente articolo le entrate proprie dell'Africa Orientale Italiana riscosse in eccedenza alla somma annualmente prevista per l'intero esercizio, potranno essere destinate a nuove o maggiori spese.

Le relative variazioni di bilancio saranno disposte con decreto del Governatore generale, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze. Qualora però si tratti di variazioni agli articoli di spesa per i quali normalmente non possono essere disposti aumenti e che ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sono indicati annualmente in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, i decreti relativi saranno emessi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Per l'esercizio 1937-38 e per quello successivo i trasporti di fondi che, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, non rientrano nella facoltà del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

È autorizzata la spesa straordinaria ripartita di lire 12.000.000.000 per provvedere all'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto indicate nelle annesse tabelle vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

La quota per l'esercizio 1936-37, di L. 2.000.000.000, è a carico delle assegnazioni disposte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale nell'esercizio medesimo.

La ripartizione del fondo assegnato in ogni esercizio fra le varie categorie di lavori e di impianti indicati nelle tabelle predette, è stabilita con decreti del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana e nel bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300.

Costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di porre in atto sistemi di colonizzazione che consentano ad un tempo la messa in valore di terreni ed il trasferimento di famiglie di contadini e di lavoratori dal Regno nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, che ha lo scopo di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori di Romagna inquadrati in reparti della M.V.S.N., l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nel territorio del Governo dell'Amara.

Art. 2.

L'Ente, che ha personalità giuridica e carattere di istituzione pubblica, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
il Presidente;
il Consiglio di presidenza;
il Comitato consultivo;
il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il Consiglio di presidenza è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:

a) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da un rappresentante del Comando generale della M.V.S.N.;

f) da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

g) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

h) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

i) da un esperto in materia di colonizzazione, designato dal Ministro per l'Africa Italiana.

Il Comitato consultivo è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:

a) da un rappresentante del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana;

b) da un rappresentante dell'Ispettorato del P.N.F. per l'Africa Orientale Italiana;

c) da un rappresentante del Governo dell'Amara;

d) da un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento di Gondar;

e) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

f) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

g) da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Il Collegio dei sindaci è formato da tre membri, uno dei quali designati dal Ministro per l'Africa Italiana, uno dal Ministro per le finanze ed uno dalla Corte dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato.

I membri del Consiglio di presidenza, quelli del Comitato consultivo e quelli del Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le attribuzioni del presidente, del Consiglio di presidenza, del Comitato consultivo e del Collegio dei sindaci, sono stabilite nello statuto dell'Ente.

Art. 5.

L'opera di colonizzazione affidata all'Ente ai sensi del precedente art. 1 si svolge nella regione dell'Uogherà, che a tal fine viene così delimitata: a nord dalle regioni più elevate delle pendici occidentali e meridionali del Semien, ad est dal confine con la regione del Belesà, ad ovest dalle pendici occidentali del vallone di Berà, a sud dalla piana di Cressoiè (vice residenza di Amba Gheorghis).

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali.

Art. 6.

L'Ente è regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze e con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello statuto, oltre che le normali provvidenze, sono contenute le norme generali per l'uso delle concessioni terriere a favore dell'Ente, per la scelta delle famiglie, per la organizzazione ed il trattamento dei coloni lavoratori, per l'assegnazione delle terre e la ripartizione degli utili alle famiglie.

Art. 7.

All'Ente è assegnata, a titolo di prestito reintegrabile in cinquanta annualità consecutive a partire dal decimo anno della sua costituzione, la somma di lire cinquanta milioni sul bilancio dell'Africa Orientale Italiana, ripartita in sei esercizi finanziari consecutivi. Le quote saranno corrisposte all'Ente a partire dall'esercizio in corso e nella misura a scalare di milioni 20, 15, 8, 4, 2, 1, rispettivamente per ciascun esercizio.

Sarà altresì corrisposto all'Ente, dagli enti pubblici amministrativi delle provincie di Romagna, sempre che i rispettivi bilanci lo consentano, e previa autorizzazione del Ministero dal quale gli enti stessi dipendono, un contributo complessivo che non potrà superare due milioni di lire, distribuiti in sei esercizi consecutivi, a partire da quello in corso.

Art. 8.

Gli atti ed i contratti stipulati con l'Ente per il raggiungimento dei suoi fini, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a favore dell'Ente sono esenti da ogni tassa.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno apportate sul bilancio dell'Africa Orientale Italiana le necessarie variazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1937-XVI, n. 2301.

Aggiunta all'art. 18 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, numero 1927, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito in legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme per la prima applicazione della legge stessa, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1934, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, che detta norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1937, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Di seguito all'art. 18 del R. decreto 14 ottobre 1937, numero 1927, aggiungere il seguente comma:

« Le Commissioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) s'intendono legalmente costituite — anche ai fini della validità della votazione — con l'intervento di almeno tre dei loro componenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2302.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento, del SS.mo Rosario e S. Antonio, con sede in Affile e Cerveteri (Roma).

N. 2302. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento, del SS.mo Rosario e S. Antonio, con sede in Affile e Cerveteri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2303.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia dei Santi Martiri Vittore e Corona, in frazione San Vittore del comune di Cingoli (Macerata).

N. 2303. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Osimo e Cingoli in data 22 settembre 1935, relativo alla erezione della parrocchia sotto il titolo dei Santi Martiri Vittore e Corona, in frazione San Vittore del comune di Cingoli (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2304.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo ad accettare una somma.

N. 2304. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la somma di L. 20.000 (ventimila) nominali di Rendita 5 %, offerta dall'Associazione fra gli ex allievi delle Regie scuole industriali di Bergamo allo scopo d'istituire una borsa di studio, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2305.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Giuseppe, in Milena (Caltanissetta).

N. 2305. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltanissetta in data 11 novembre 1927 completato con postilla in data 24 giugno 1937, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Giuseppe, in Milocca, ora comune di Milena (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 dicembre 1937-XVI.

Approvazione dello statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, numero 905;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È approvato l'annesso statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - I.R.I. - ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il presente decreto, e l'annesso statuto, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Art. 1.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è un ente di diritto pubblico, con sede in Roma, costituito col R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, modificato dal Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, e dal R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905.

Esso ha un fondo di dotazione di lire un miliardo.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere con criteri unitari alla efficiente gestione delle partecipazioni ed attività comunque ad esso pervenute, secondo le direttive della politica economica del Regime, espresse dalle competenti Corporazioni, e di smobilizzare gradualmente le partecipazioni ed attività che lo Stato non abbia interesse di conservare.

Art. 2.

L'Istituto può assumere nuove partecipazioni:

a) quando si tratti di grandi imprese industriali, che si propongano come scopo principale la risoluzione di problemi imposti da esigenze per la difesa del Paese o diretti al raggiungimento dell'autarchia economica nazionale, ovvero connessi con la valorizzazione industriale od agricola dell'Africa Orientale Italiana;

b) quando l'assunzione sia richiesta dalla necessità di tutelare o di meglio organizzare la gestione delle partecipazioni possedute.

Le partecipazioni di cui alla lettera *a*) non potranno superare in qualsiasi momento, nel loro complesso, l'importo di lire un miliardo.

Art. 3.

L'Istituto, per il conseguimento dei propri fini, è autorizzato a compiere tutte le necessarie operazioni finanziarie (come sottoscrizione e acquisto di azioni ed obbligazioni o di quote di patrimonio, finanziamenti, prestazione di fidejussioni e cauzioni) con aziende nelle quali lo Stato o l'Istituto stesso posseggano partecipazioni azionarie e con enti di diritto pubblico i cui capitali di fondazione siano in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, costituiti dallo Stato.

Esso può contrarre riporti su titoli ed effettuare anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche presso l'Istituto di emissione, anticipazioni su titoli industriali, sconti di effetti cambiari, rilascio di certificati di credito ed altre operazioni passive per procurarsi i necessari mezzi di tesoreria.

L'Istituto ha altresì facoltà di acquistare alla pari o sotto la pari obbligazioni da esso emesse a sensi dei successivi articoli 4 a 9.

È inibito all'Istituto di esercitare attività di raccolta del risparmio ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, numero 1400.

Art. 4.

L'Istituto è autorizzato a emettere obbligazioni, di durata non inferiore ad anni venti, eventualmente con clausola di anticipato riscatto parziale o totale.

L'Istituto può emettere speciali serie di obbligazioni in corrispondenza di determinate sue partecipazioni azionarie, da costituirsi in gestione speciale a favore degli obbligazionisti. Tali obbligazioni avranno la durata delle gestioni speciali in corrispondenza delle quali siano state emesse, non inferiore, in ogni caso, ad anni venti.

Art. 5.

Le modalità per l'emissione delle obbligazioni sono di volta in volta deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Col decreto medesimo, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emittende.

Art. 6.

Per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni possono essere cedute in garanzia le sovvenzioni dovute dallo Stato all'Istituto a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 6, e del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, rispettivamente convertiti nelle leggi 3 giugno 1935-XIII, n. 1124, e 2 gennaio 1936-XIV, n. 49.

Le garanzie particolari afferenti a speciali serie di obbligazioni, ivi compresa la garanzia dello Stato, e le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione devono essere specificate nei prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Art. 7.

Le obbligazioni devono portare la firma autografa o in facsimile del presidente, di un amministratore e del presidente del Collegio sindacale, ovvero — nel caso di suo impedimento — dell'altro sindaco nominato dal Ministro per le finanze.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco dell'Istituto recante la dicitura « Istituto per la Ricostruzione Industriale » e lo stemma nazionale.

Art. 8.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative.

È ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa; le spese relative sono a carico del richiedente.

Art. 9.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Sono soggette soltanto al bollo di lire 0,10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa imposta e tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli enti locali.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti generali e speciali, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dall'Istituto.

Art. 10.

L'assunzione o la vendita di partecipazioni azionarie, nonchè la concessione di finanziamenti, quando il relativo importo superi la somma di lire dieci milioni, devono essere approvate dal Ministro per le finanze.

Nell'assunzione o vendita di partecipazioni è considerato importo il prezzo effettivo: nella concessione di finanziamenti si tiene conto, in aumento del loro ammontare, delle somministrazioni che siansi in precedenza fatte allo stesso ente, per le quali non sia occorsa l'autorizzazione ministeriale.

Art. 11.

L'assunzione di partecipazioni azionarie o la vendita di azioni sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le finanze, quando comportino la concentrazione nell'Istituto di almeno la metà dei voti spettanti alle azioni della società, ovvero riducano la preesistente partecipazione dell'Istituto al disotto di tale quota.

Art. 12.

Delle approvazioni del Capo del Governo e del Ministro per le finanze di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sarà presa nota in apposito registro.

Art. 13.

Sono organi amministrativi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il vice-presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Comitato tecnico consultivo.

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva e il Comitato tecnico consultivo.

Nei casi di urgenza, ha facoltà di prendere provvedimenti di ordinaria competenza della Giunta esecutiva e del Consiglio di amministrazione, ai quali ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Consente la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche nei pegni e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte ai terzi e al conservatore delle ipoteche.

Egli, inteso il Consiglio di amministrazione, nomina il direttore generale dell'Istituto, nomina e revoca i funzionari e gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale.

Ha facoltà di delegare i poteri di cui al secondo e quinto comma del presente articolo a uno o più funzionari, determinandone le attribuzioni.

Art. 15.

Il vice presidente è scelto fra persone eminenti nel campo scientifico e tecnico; egli è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce con tutte le facoltà a lui spettanti, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
del presidente;
del vice presidente;
del direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;
del direttore generale del Tesoro;
del ragioniere generale dello Stato;
del direttore generale dell'industria;
di un delegato del Ministero per gli scambi e per le valute;
di un delegato del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate a persona nominata dal Consiglio stesso, su designazione del presidente.

Art. 17.

Il Consiglio è convocato dal presidente, il quale ne dà avviso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la partecipazione di almeno cinque dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.

Più specialmente esso delibera su:

1° tutte le operazioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto;

2° l'emissione di obbligazioni;

3° i criteri di valutazione delle partecipazioni e dei crediti di spettanza dell'Istituto;

4° l'approvazione del bilancio;

5° le norme da concordare con la Banca d'Italia per i servizi indicati nell'art. 37 del presente statuto;

6° le iniziative industriali da promuovere e gli altri provvedimenti che appaiano necessari, in conformità dei pareri emessi dal Comitato tecnico consultivo, di cui al successivo art. 24 per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente.

Art. 19.

La Giunta esecutiva, costituita in seno al Consiglio di amministrazione, è composta:
del presidente dell'Istituto;
del vice presidente;
del direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;
del direttore generale dell'industria.

Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione o, in caso di impedimento, un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato.

Art. 20.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà avviso al domicilio di ciascuno dei membri e di ciascun sindaco effettivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la partecipazione di almeno tre dei componenti la Giunta esecutiva.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Art. 21.

La Giunta esecutiva delibera su:

1) l'assunzione o la vendita di partecipazioni azionarie, nonchè la concessione di finanziamenti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 10 e 11 del presente statuto;

2) l'acquisto di beni mobili ed immobili che venisse ritenuto necessario ai fini di una migliore gestione e realizzazione del patrimonio;

3) ogni altro affare entro i limiti delle attribuzioni delegatele dal Consiglio d'amministrazione.

Essa, inoltre:

4) consente transazioni, concordati, cessioni ed altri atti occorrenti per la realizzazione delle attività patrimoniali dell'Istituto;

5) designa i dirigenti di azienda e i tecnici chiamati a far parte del Comitato tecnico consultivo, a termini del successivo art. 23.

Nei casi di urgenza, delibera nelle materie di competenza ordinaria del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà notizia nella prima adunanza.

Art. 22.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono fatte constare, su appositi registri, da verbali che, dopo le rispettive approvazioni del Consiglio o della Giunta, vengono autenticati con la firma del presidente e del segretario o di chi ne abbia fatto le veci.

Anche le deliberazioni del presidente si faranno constare da verbali trascritti in registro a parte e firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di che al presente articolo il segretario può rilasciare copia od estratti, che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 23.

Il Comitato tecnico consultivo è composto:

del presidente dell'Istituto;

del vice presidente;

di un delegato della Confederazione fascista degli industriali;

di un delegato della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

di uno o più dei dirigenti tecnici delle aziende controllate dall'Istituto e di persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.

I dirigenti tecnici e gli esperti suddetti sono di volta in volta chiamati a far parte del Comitato con deliberazione della Giunta esecutiva.

Funge da segretario lo stesso segretario del Consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci.

Il Comitato è convocato dal presidente con avviso al domicilio di ciascuno dei membri.

Art. 24.

Il Comitato tecnico consultivo dà parere sulle nuove iniziative industriali da prendersi dall'Istituto, sulla migliore organizzazione delle aziende controllate, nonchè sulle più importanti trasformazioni di processi produttivi, da adottarsi dalle aziende stesse, e in tutti gli altri casi nei quali ne sia richiesto dalla presidenza dell'Istituto.

Art. 25.

Alle riunioni del Comitato tecnico consultivo assistono i membri della Giunta esecutiva.

I pareri del Comitato sono fatti constare, su apposito registro, da verbali che vengono firmati dal presidente e dal segretario: di essi viene data comunicazione al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 26.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Due sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. L'altro sindaco effettivo è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni.

Uno dei sindaci di nomina del Ministro per le finanze è designato, tra i magistrati della Corte dei conti, dal presidente della Corte stessa ed eserciterà le funzioni di presidente del Collegio sindacale.

Art. 27.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Comitato tecnico consultivo; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Istituto.

Art. 28.

L'amministrazione dell'Istituto è regolata ad anno solare.

La situazione contabile al 30 giugno di ciascun anno è trasmessa al Ministro per le finanze.

Il bilancio annuale è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile. Esso deve essere presentato al Ministro per le finanze con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 29.

Il conto profitti e perdite registra esclusivamente gli avanzi o i disavanzi netti derivanti dai proventi di gestione (dividendi, sconti, interessi attivi, provvigioni, ecc.), dedotti gli oneri di esercizio (interessi passivi, spese di amministrazione, oneri tributari, ecc.).

Art. 30.

Gli utili netti annuali, determinati ai sensi del precedente articolo sono destinati come appresso:

il 25 % alla formazione del fondo di riserva ordinaria;

il 10 % a un fondo per gli scopi di cui al successivo art. 39;

il residuo 65 % al Tesoro dello Stato, al quale è versato dall'Istituto entro un mese dall'approvazione del proprio bilancio.

Art. 31.

La riserva ordinaria è costituita con il 25 % degli utili netti annuali di cui all'articolo precedente. Essa è destinata ad ammortizzare eventuali perdite di esercizio.

Nel caso che le perdite di esercizio dovessero risultare superiori alla riserva ordinaria, la differenza dovrà essere coperta negli esercizi successivi prima di addivenire a qualunque distribuzione di utili.

Art. 32.

L'importo del maggior valore realizzato durante ogni esercizio dall'alienazione di partecipazioni azionarie e dall'incasso su crediti rispetto ai prezzi di bilancio non è portato

fra i proventi d'esercizio, bensì è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva speciale destinato a compensare eventuali perdite per il titolo di cui sopra che si verificassero negli esercizi successivi.

Art. 33.

L'importo del maggior valore raggiunto dal complesso delle partecipazioni azionarie e dei crediti dell'Istituto in dipendenza di rivalutazioni o svalutazioni derivanti dalla applicazione di quanto disposto al n. 3 del precedente articolo 18, è devoluto alla costituzione di fondi « oscillazione valori » destinati a fronteggiare eventuali diminuzioni nel valore di partecipazioni azionarie e di crediti dell'Istituto che, sempre a norma del citato n. 3 dell'art. 18, si verificassero in esercizi successivi.

Art. 34.

L'Istituto svolge la sua attività a mezzo degli uffici della direzione generale, alle immediate dipendenze del presidente.

Gli uffici dell'Istituto sono retti da un direttore generale, nominato dal presidente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale cura la esecuzione delle deliberazioni del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e sovrintende al funzionamento di tutti i servizi ed uffici dell'Istituto.

Egli assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Comitato tecnico consultivo; redige e firma i progetti di bilancio e la situazione semestrale.

Nei casi d'urgenza, prende nei riguardi del personale i provvedimenti del caso riferendone al presidente.

Art. 35.

Della direzione generale fanno parte direttori centrali, condirettori centrali, vice-direttori e procuratori.

Fra i detti funzionari sono nominati dal presidente: il segretario generale, l'ispettore generale e il contabile generale.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto sono incompatibili qualsiasi impiego privato o pubblico e lo esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori, e di sindaci di società, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Istituto. In questo caso gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche devono essere riversati all'Istituto.

L'Istituto può avvalersi, per specifiche attribuzioni, di persone di sua fiducia con compensi da fissarsi, in relazione ai servizi prestati, dal presidente.

Art. 36.

L'Istituto ha un proprio Ispettorato tecnico.

Per studi o accertamenti di carattere tecnico, economico o finanziario può farsi assistere anche da speciali consulenti tecnici.

Art. 37.

L'Istituto ha facoltà di valersi per i servizi amministrativi periferici e di cassa dell'opera della Banca d'Italia, secondo norme da concordare fra i due enti.

Art. 38.

La firma spetta al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente dell'Istituto.

Spetta anche, congiuntamente, al direttore generale insieme con uno dei direttori centrali, o condirettori centrali, o vice-direttori o procuratori.

Di fronte ai terzi gli atti muniti delle firme sopraindicate si intendono compiuti in conformità alle deliberazioni ed alle autorizzazioni o approvazioni richieste dal presente statuto, senza che occorra darne particolare dimostrazione.

Per gli atti di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del presidente, nonchè per gli atti di ordinaria amministrazione dell'Istituto — ivi compresi le girate delle cambiali, la emissione di assegni, le quietanze di vaglia o altri titoli di credito, l'accensione di riporti, gli ordini di pagamento, le deleghe per la partecipazione ad assemblee sociali, ecc. — possono firmare, sempre congiuntamente due a due, i direttori centrali, i condirettori centrali, i vice-direttori, oppure uno di essi con un procuratore.

Art. 39.

Il 10 % degli utili, di cui al terzo capoverso del precedente art. 30, è devoluto a un fondo speciale da utilizzare per premi, contributi e spese occorrenti per raggiungere lo scopo di preparare alle carriere direttive industriali giovani o tecnici sperimentati che dimostrino attitudini ad assumere comandi aziendali.

Possono, fra l'altro, essere istituiti o sussidiati laboratori e corsi di tecnica aziendale e industriale.

Le norme di carattere generale per il conseguimento dei suesposti fini sono determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale stabilisce annualmente l'entità delle somme da erogare.

All'applicazione delle norme, all'assegnazione delle somme ed alla vigilanza sulla loro proficua utilizzazione provvede la Giunta esecutiva.

I premi ed i contributi da essa attribuiti sono revocati, qualora a suo giudizio insindacabile risultino non più rispondenti ai fini della loro assegnazione.

Alla istruzione delle iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva, nonchè alla trattazione delle pratiche amministrative e contabili relative alla gestione del conto speciale di cui al presente articolo provvede apposito ufficio dell'Istituto.

(302)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1938-XVI.

Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di lire 0,75 % al prodotto fertilizzante « Fosfato calcico magnesiaco ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriore lavorazione, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale l'aliquota di tassa di scambio di cui sopra è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento, con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « Fosfato calcico magnesiaco » risponde al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, nella misura stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, di L. 0,75 per cento, è estesa a decorrere dal 15 gennaio 1938-XVI, agli scambi del fertilizzante posto in commercio con la denominazione « Fosfato calcico magnesiaco ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(292)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1938-XVI.

Modificazioni alle norme concernenti gli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli approvate con decreti Ministeriali 30 maggio 1936-XIV e 28 dicembre 1936-XV.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1936-XIV che approva le norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV che apporta modificazioni alle norme anzidette e ne proroga il termine di applicazione;

Ritenuta la necessità di migliorare la visibilità delle segnalazioni posteriori degli autocarri e dei relativi rimorchi allo scopo di garantire una maggiore sicurezza di circolazione, nonchè di esonerare dall'obbligo di uniformarsi ad alcune delle norme concernenti gli apparecchi di segnalazione visiva gli autoveicoli speciali per uso militare;

Decreta:

Art. 1.

Per tutti gli autocarri, provvisti di impianti di illuminazione elettrica, e per i relativi rimorchi è obbligatorio che la segnalazione posteriore d'ingombro, di cui al punto 4 delle norme approvate con decreto Ministeriale 30 maggio 1936-XIV ed all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV, sia costituita da due fanalini a luce rossa, collocati nella parte posteriore dell'autocarro e del rimorchio. Se trattasi di autocarri e di rimorchi a sponde ribaltabili, tali fanalini debbono essere collocati all'altezza del piano di carico; negli altri casi alla maggiore altezza possibile, in relazione alle caratteristiche della carrozzeria.

In aggiunta ai fanalini posteriori rossi è obbligatorio anche l'impiego di un secondo dispositivo catarifrangente rosso, avente superficie non minore di 20 cmq., disposto simmetricamente rispetto al dispositivo catarifrangente rosso di targa, di cui alla lettera *b*) del punto 3 delle norme suddette. Per i rimorchi, anche il secondo dispositivo catarifrangente rosso deve essere a forma di triangolo equilatero, con vertice in alto, di superficie non inferiore a 50 cmq.

Art. 2.

Per gli autoveicoli speciali per uso militare le norme stabilite con i decreti Ministeriali 30 maggio 1936-XIV, 22 dicembre 1936-XV e con il presente decreto, non sono obbligatorie.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
Benni.

Il Ministro per i lavori pubblici:
Cobolli-Gigli.

(238)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione alla Società anonima Corderia napoletana ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330; la legge 3 giugno 1935, n. 8[illegible] e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima Corderia napoletana, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale di L. 600.000 mediante emissione di azioni privilegiate;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima Corderia napoletana, con sede in Napoli, è autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di L. 600.000 il capitale sociale, mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio consisterà esclusivamente nel diritto di priorità nella ripartizione degli utili fino al sei per cento e nel rimborso del capitale.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Solmi.

(249)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1938-XVI.

Nomina del presidente del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Visto il precedente decreto Ministeriale 12 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno detto anno, n. 130, col quale venne provveduto alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto sopraindicato;

Visto l'art. 21, 4° comma, dello statuto dell'Ente approvato con R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2069;

Decreta:

La Presidenza del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma, costituito con decreto Ministeriale 12 maggio 1937, è assegnata al gr. uff. dott. Gaetano Balducci, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(291)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1938-XVI.

Nuova pubblicazione dello schema di elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1936, n. 5405, col quale fu disposta la pubblicazione dello schema di elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Terni;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo utile alla inserzione nei giornali più diffusi della Provincia dell'avviso relativo alla pubblicazione del cennato decreto nei periodici di rito occorre provvedere ad una nuova pubblicazione dello schema di elenco sopraindicato;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta una nuova pubblicazione del suindicato schema di elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Terni nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gl'interessati potranno produrre opposizione limitatamente ai corsi di acqua e sorgenti che non risultino inclusi in altri elenchi già approvati.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Terni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Addis Abeba, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Cobolli-Gigli.

(237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 14 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15598, trascritto il 24 aprile 1935.

Trasferimento totale da Winter Gustav, a Zurigo, a Berthoud Louis e Perret Raoul, a Ginevra, della privativa industriale numero 303092 reg. gen.; con decorrenza dal 23 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Misuratore di quantità di calore ».

(Atto di cessione dell'11 aprile 1935, registrato il 20 aprile 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 18364, vol. 418, atti privati).

N. 15599, trascritto il 28 luglio 1937.

Trasferimento totale da Ernest von Weigl, a Diosgyör, alla Magyar Kiralyi Allami Vas-Acél-és Gépgyárak, a Budapest, della privativa industriale n. 344816 reg. gen.; con decorrenza dal 15 settembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Forno combinato per la fusione e l'affinamento dell'acciaio e per il successivo approntamento del bagno di fusione nello stesso forno ».

(Atto di cessione del 12 dicembre 1936, registrato il 17 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 2483, vol. 520, atti privati).

N. 15600, trascritto il 3 settembre 1937.

Trasferimento totale da Lollini Francesco & Rubini Orfeo, a Bologna, a Rubini Orfeo, a Bologna, della privativa industriale n. 350825 reg. gen.; con decorrenza dal 12 marzo 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo a chiusura termica per controllo della temperatura di sterilizzazione a cui vengono sottoposti gli oggetti da sterilizzare ».

(Atto di cessione del 9 agosto 1937, registrato il 17 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Bologna, n. 793, vol. 415, atti pubblici).

N. 15601, trascritto il 20 settembre 1937.

Trasferimento totale da Silvio Vona, a Milano, alla Soc. An. Brevetti Silvio Vona, a Milano, della privativa industriale n. 347274 reg. gen.; con decorrenza dal 14 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Frantoio a mascella con mascella mobile ».

e dell'attestato di complemento n. 351370 reg. gen.

(Atto di cessione del 19 luglio 1937, registrato il 21 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 143, vol. 3702, atti privati).

N. 15602, trascritto il 20 settembre 1937.

Trasferimento totale da Walter Dornig, a Berlin-Dahlem, a Margarete Dornig, nata Reinsch, a Berlin-Dahlem, della privativa industriale n. 337281 reg. gen.; con decorrenza dal 6 settembre 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Lampada a vapori di metallo in specie a vapori di mercurio ».

(Per successione come da certificato dell'8 maggio 1937, registrato il 14 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10489, vol. 551, atti privati).

N. 15603, trascritto il 20 settembre 1937.

Trasferimento totale da Margarete Dornig, nata Reinsch, a Berlin-Dahlem, alla Patent Treuhand-Gesellschaft für Elektrische Glühlampen m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 337281 reg. gen.; con decorrenza dal 6 settembre 1935, per l'invenzione dal titolo.

« Lampada a vapori di metallo in specie a vapori di mercurio ».

(Atto di cessione del 30 luglio 1937, registrato il 20 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 8123, vol. 550, atti privati).

N. 15604, trascritto il 14 settembre 1937.

Trasferimento totale dalla The P. & M. Company, a Chicago, alla Poor & Company, costituita con le leggi del Delaware, a Chicago, della privativa industriale n. 295240 reg gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Stecca d'ancoraggio per rotaie ».

(Atto di cessione del 31 dicembre 1936, registrato il 25 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7536, vol. 523, atti privati).

N. 15605, trascritto il 14 settembre 1937.

Trasferimento totale da Karl Rabe Adolf Rosenberger, a Stuttgart (Germania), a Karl Rabe, a Stuttgart (Germania), della privativa industriale n. 327239 reg. gen.; con decorrenza dall'8 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo da disegno e parallelogramma combinato con un planimetro polare ».

(Atto di cessione del 1° settembre 1937, registrato l'8 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 9098, vol. 523, atti privati).

N. 15606, trascritto il 23 settembre 1937.
Trasferimento totale dalla Dürener Metallwerke A. G. e Karl Leo Meissner, a Düren, a Elli Bender vedova Meissner, Brigitte Meissner, Barbara Meissner e Gisella Meissner (per la quota parte di Karl Leo Meissner) e Dürener Metallwerke A. G., a Düren, della privativa industriale n. 308797 reg. gen.; con decorrenza dall'11 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Lega a base di alluminio malleabile e suscettibile di essere migliorata ».
(Per successione come da certificato del 24 gennaio 1935, registrato il 15 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10567, vol. 551, atti privati).

N. 15607, trascritto il 23 settembre 1937.
Trasferimento totale da Elli Bender ved. Meissner, Brigitte Meissner, Barbara Meissner e Gisella Meissner e Dürener Metallwerke A. G., a Düren, alla Dürener Metalwerke A. G., a Düren, della privativa industriale n. 308797 reg. gen.; con decorrenza dall'11 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Lega a base di alluminio malleabile e suscettibile di essere migliorata ».
(Riconoscimento di pertinenza del 20 febbraio 1935, registrato il 15 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10568, vol. 551, atti privati).

N. 15608, trascritto il 23 settembre 1937.
Trasferimento totale dalla Dürener Metallwerke A. G. e Karl Leo Meissner, a Düren, a Elli Bender vedova Meissner, Brigitte Meissner, Barbara Meissner e Gisella Meissner (per la quota parte di Karl Leo Meissner) e Dürener Metallwerke A. G., a Düren, della privativa industriale n. 308808 reg gen.; con decorrenza dal 27 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Lega composta di alluminio migliorabile e resistente alla corrosione ».
(Per successione come da certificato del 24 gennaio 1935, registrato il 15 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10567, vol. 551, atti privati).

N. 15609, trascritto il 23 settembre 1937.
Trasferimento totale da Elli Bender ved. Meissner, Brigitte Meissner, Barbara Meissner e Gisella Meissner e Dürener Metallwerke A. G., a Düren, alla Dürener Metalwerke A. G., a Düren, della privativa industriale n. 308808 reg. gen.; con decorrenza dal 27 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Lega composita di alluminio migliorabile e resistente alla corrosione ».
(Riconoscimento di pertinenza del 20 febbraio 1935, registrato il 15 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10568, vol. 551, atti privati).

N. 15610, trascritto il 24 settembre 1937.
Licenza d'uso dalla Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, a Oslo, alla Compagnie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques Alais, Froges & Camargue, a Parigi, della privativa industriale n. 309235 reg. gen.; con decorrenza dal 24 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento apportato alla fabbricazione dell'alluminio nei tini d'elettrolisi di grande capacità di produzione, allo scopo di consentire la sfuggita dei gas che si sviluppano durante l'elettrolisi ».
(Concessione del 21 luglio 1937, registrata il 16 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10718, vol. 551, atti privati).

N. 15611, trascritto il 24 settembre 1937.
Licenza d'uso dalla Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, a Oslo, alla Compagnie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques Alais, Froges & Camargue, a Parigi, della privativa industriale n. 326519 reg. gen.; con decorrenza dal 13 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la captazione e il ricupero dei gas e pulviscoli che si sviluppano nella fabbricazione elettrolitica dell'alluminio ».
(Concessione del 21 luglio 1937, registrata il 16 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10718, vol. 551, atti privati).

N. 15612, trascritto il 25 settembre 1937.
Trasferimento totale da Emanuele Alfredo Sala, a Torino, ad Arturo Sala e Roberto Fasola, a Torino, della privativa industriale n. 349437 reg. gen.; con decorrenza dal 26 febbraio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la cotonizzazione della canapa ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1937, registrato il 25 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 48500, vol. 548, atti privati).

N. 15613, trascritto il 14 settembre 1937.
Licenza d'uso da Ernest Freytag, a Frohnleiton, alla Soc. An. dei Magazzini Frigoriferi Genovesi, a Genova, della privativa industriale n. 320744 reg. gen.; con decorrenza dal 17 maggio 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Vetrina per generi alimentari munita di annesso dispositivo refrigerante ».
(Concessione del 21 giugno 1937, registrata il 28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 224, vol. 594, atti privati).

N. 15614, trascritto il 7 ottobre 1937.
Trasferimento totale da Antonio Lorenzo, a Genova, alla C. I. R. S. A. Commerciale Importazioni Rappresentanze Soc. An., a Genova, della privativa industriale n. 333141 reg. gen.; con decorrenza dal 5 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la misurazione preparazione, il trattamento e la distribuzione di commestibili in particolare per infusi di camomilla, the, caffè, vino caldo drogato, gelati e simili ».
(Atto di cessione del 29 settembre 1937, registrato il 1° ottobre 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 7154, vol. 695, atti privati).

N. 15615, trascritto il 25 settembre 1937.
Trasferimento totale da Carl Wilhelm Hartmann, a Lyngby, alla Satona Limited, a Edimburgo, della privativa industriale n. 326595 reg. gen.; con decorrenza dall'8 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Scatola o sacchetto di carta o cartoncino in forma di fogli ripieghevoli per contenere liquidi e simili ».
(Atto di cessione del 15 luglio 1937, registrato il 22 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10817, vol. 524, atti privati).

N. 15616, trascritto il 30 settembre 1937.
Trasferimento totale dalla Hercules Motors Corporation, a Canton, alla The Timken Roller Bearing Co., costituita con le leggi dell'Ohio, a Canton, della privativa industriale n. 324674 reg. gen.; con decorrenza dal 19 ottobre 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi regolatori di velocità per motori a combustione interna ».
(Atto di cessione del 10 agosto 1937, registrato il 21 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10672, vol. 521, atti privati).

N. 15617, trascritto il 30 settembre 1937.
Trasferimento totale dalla Hercules Motors Corporation, a Canton, alla The Timken Roller Bearing Co., costituita con le leggi dell'Ohio, a Canton, della privativa industriale n. 324673 reg. gen.; con decorrenza dal 19 ottobre 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi regolatori di velocità degli alberi motori ».
(Atto di cessione del 10 agosto 1937, registrato il 21 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10672, vol. 521, atti privati).

N. 15618, trascritto il 5 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Chemische Fabrik R. Baumheir A. G. a Oschatz Zschöllau - Sassonia, alla Chemische Fabrik R. Baumheir Kommanditgesellschaft, a Oschatz Zschöllau - Sassonia, della privativa industriale N. 329383 reg. gen.; con decorrenza dal 7 novembre 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Mezzo e procedimento per la protezione contro la corrosione di materiali metallici e non metallici ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 10 agosto 1937, registrato il 2 ottobre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 5391, vol. 444, atti privati).

N. 15619, trascritto il 9 settembre 1937.
Trasferimento totale da Natale Bergamini, a Tortona, alla Soc. An. « La mia voce », a Milano, della privativa industriale n. 351624 reg. gen.; con decorrenza dall'8 maggio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la registrazione e riproduzione dei suoni ».
(Atto di costituzione di società anonima del 9 luglio 1937, registrato il 17 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 33, vol. 60, atti pubblici).

N. 15620, trascritto il 9 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Alfina Immobilien Finanzierungs & Verwaltungs A. G., a Glarus, alla Tube Industrial Participation Ltd., a Breganzona - Lugano, della privativa industriale n. 348285 reg. gen.; con decorrenza dal 17 febbraio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per lo stampaggio di masselli perforati a fondo rastremato per la fabbricazione di tubi col procedimento a spinta ».
(Atto di cessione del 15 luglio 1937, registrato il 28 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 11670, vol. 525, atti privati).

N. 15621, trascritto il 22 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla The Pulsometer Engineering Co. Ltd. e Reginald Warsen, a Reading, alla The Pulsometer Engineering Co. Ltd, a Reading, della privativa industriale n. 336569 reg. gen.; con decorrenza dal 9 novembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai meccanismi di trasmissione a ruota libera bloccabile ».
(Atto di cessione del 13 settembre 1937, registrato il 19 ottobre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 14455, vol. 526, atti privati).

N. 15622, trascritto l'8 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Borsig A. G., a Düsseldorf, della privativa industriale n. 279323 reg. gen.; con decorrenza dal 18 maggio 1929, per l'invenzione del titolo:
« Apparecchio per graduare spolette ».
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936, all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, vol. 545, atti privati).

N. 15623, trascritto il 14 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla ditta Fratelli Piovano, a Torino, ad Alfonso Pierguidi, a Milano, della privativa industriale n. 305862 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per tappare bottiglie e recipienti analoghi ».
e dell'attestato di complemento n. 333410 reg. gen.
(Atto di cessione del 7 settembre 1937, registrato l'8 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 10014, vol. 551, atti privati).

N. 15624, trascritto il 24 settembre 1937.
Licenza di uso da Giovanni Bruzzone, a San Remo, alle Officine Francesco Maddalena, a Milano, della privativa industriale n. 308657 reg. gen.; con decorrenza dal 5 agosto 1932 per l'invenzione dal titolo:
« Proiettore di polvere di zolfo e simili per uso agricolo ed altro a moto oscillatorio ».
(Concessione dell'11 settembre 1937 registrata il 14 settembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 40, vol. 3702, atti privati).

N. 15625, trascritto il 27 settembre 1937.
Trasferimento totale da Staude Josef e Petzold Fritz August, a Grosschonau i/Sa a Landini Cesare Ernesto, a Milano della privativa industriale n. 307885, reg. gen.; con decorrenza dal 6 luglio 1932 per l'invenzione dal titolo:
« Allacciatura di scarpe con elementi elastici collegati agli occhielli affacciati ».
(Atto di cessione del 9 luglio 1937, registrato il 23 settembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano n. 451, vol. 372, atti privati).

N. 15626, trascritto l'8 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla ditta ing. Guzzi Ravizza e C., a Milano alla N. V. Maatschappij Tot Beheer en Exploitatie van Octrooien, a L'Aja della privativa industriale n. 344328, reg. gen.; con decorrenza dal 7 agosto 1936 per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchio per la produzione di fili di materie fusibili come vetro ed altro materiale contenente silicio ».
(Atto di cessione del 25 agosto 1937, registrato il 26 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 329, vol. 370 atti privati).

N. 15627, trascritto il 12 ottobre 1937.
Licenza d'uso da Tiburce Lebas, a Calais, alla Unione Fabbriche Tulli pizzi ed affini S. A. detta Tullpizzo, a Torino, della privativa industriale n. 320784, reg. gen.; con decorrenza dall'11 aprile 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Trine e tulle elastici e processo per la loro fabbricazione ».
(Concessione del 7 agosto 1937, registrata il 28 settembre 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11667, vol. 525, atti privati).

N. 15628, trascritto il 12 ottobre 1937.
Licenza d'uso da Cesare Borri, a Milano, alla ditta « La Metallica », a Milano, della privativa industriale n. 336209, reg. gen.; con decorrenza dal 24 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e sistema per la metallizzazione dell'alluminio ».
(Concessione del 7 ottobre 1937, registrata l'11 ottobre 1937 all'ufficio demaniale di Varese, n. 739, vol. 154, atti privati).

N. 15629, trascritto il 18 ottobre 1937.
Trasferimento totale da Raymond Meer, a Parigi, a Ferruccio Jacobacci, a Torino della privativa industriale n. 315493, reg. gen.; con decorrenza dal 21 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli impianti per la tempera di vetri ».
(Atto di cessione del 13 settembre 1937, registrato il 27 settembre 1937 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 120, vol. 44, atti privati).

N. 15630, trascritto il 24 settembre 1937.
Licenza di fabbricazione per la durata di un anno da Luigi Spalla, a Bergamo, alla C.E.S.A. Costruzioni Elettrotessili Soc. An. a Bergamo, della privativa industriale n. 343504, reg. gen.; con decorrenza dal 17 giugno 1936 per l'invenzione dal titolo:
« Circuito termo-elettrico a due o più resistenze in parallelo, ciascuna munita di valvole termo-elettrica, permettente il passaggio dal massimo al medio e al minimo consumo senza bisogno di commutatore per termofori, stufe, cucine elettriche e simili ».
(Concessione del 17 giugno 1937, registrata il 18 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Bergamo, n. 6944, vol. 266, atti civili).

N. 15631, trascritto il 18 maggio 1937.
Trasferimento totale da Leonore Gotz, a Lichterfelde Sud alla Nadellager G. m. b. H., a Lichterfelde Sud, della privativa industriale n. 308585, reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetto a rulli senza gabbia ».
(Atto di cessione del 15 luglio 1936, registrato il 7 settembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8720, vol. 502, atti privati).

N. 15632, trascritto il 14 settembre 1937.
Trasferimento totale dalla Nadellager Gesellschaft m. b. H., a Lichterfeld-Sud (Berlino) alla Nadellagergesellschaft Hannemann & Gotz, a Berlino, della privativa industriale n. 308585, reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetto a rulli senza gabbia ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 3 maggio 1937, registrato il 25 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3141, vol. 443, atti privati).

N. 15633, trascritto il 27 settembre 1937.
Trasferimento totale dalla Erich Trost « Isolan » Press-Fabrik e Hans Malzoff, a Berlino, alla Erich Trost « Isolan » Press-Fabrik, a Berlino, della privativa industriale n. 353481, reg. gen.; con decorrenza dal 22 giugno 1937 per l'invenzione dal titolo:
« Recipiente di massa artificiale pressata atto per prelevare a dosi il contenuto ».
(Atto di cessione del 6 settembre 1937, registrato il 20 settembre 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 524, vol. 524, atti privati).

N. 15634, trascritto il 19 ottobre 1937.
Trasferimento totale da Socrate Guido Quadrelli e Ciro Chiauzzi, a Genova, a Balilla Quadrelli, a Genova, della privativa industriale n. 342878, reg. gen.; con decorrenza dal 24 giugno 1936 per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei tacchi di gomma per la loro prolungata utilizzazione anche a seguito di consumo parziale ».
(Atto di cessione del 21 settembre 1937, registrato l'11 ottobre 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 8201, vol. 696, atti privati).

Roma, dicembre 1937 - Anno XVI

Il Direttore: ZENGARINI.

(275)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Media dei cambi e dei titoli

del 20 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	63,80
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,70
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,588
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,925
Id. 3,50% (1902)	70,775
Id. 3,00% Lordo	51,95
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,025
Id id. 5 % (1936)	95 —
Rendita 5% (1935)	93,05
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,575
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,625
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli **N. 16**

del 21 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	62,70
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,70
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,588
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,925
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,95
Id. Id. 5 % (1936)	94,45
Rendita 5% (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,65
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,80

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di San Sossio Baronia (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XV col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV con il quale il dott. Michele Del Vecchio è stato nominato commissario straordinario ed i signori Michele Tammaro, Ciriaco Orlandella e Giovanni Emanuele Coppola, membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa agraria;

Considerato che i predetti signori dott. Del Vecchio ed Orlandella hanno rassegnato le loro dimissioni e che dovendosi procedere alla loro sostituzione è opportuno sostituire anche i summenzionati signori Tammaro e Coppola;

Dispone:

Il sig. Nicola Coppola fu Gioacchino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino) in sostituzione del dott. Michele Del Vecchio ed i signori Giuseppantonio Capodilupo fu Michele, Filippo De Rosa fu Francesco e Nicasio Iannella di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa in sostituzione dei signori Michele Tammaro, Ciriaco Orlandella e Giovanni Emanuele Coppola, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937, numero 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(243)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1937-XV, con il quale venne disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Mario Equicola, Società anonima con sede in Alvito (Frosinone);

Veduto il proprio provvedimento in data 31 marzo 1937-XV, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della Banca predetta;

Considerato che il dott. Lorenzo Rizzi, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor cav. Mario Martelli fu Giulio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca Mario Equicola, Società anonima con sede in Alvito (Frosinone), in sostituzione del dott. Lorenzo Rizzi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati nel titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(244)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Pancrazio di Russi (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706,

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di S. Pancrazio di Russi (Ravenna);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di San Pancrazio di Russi (Ravenna) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 20 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(241)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 6 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti);
Veduto il proprio provvedimento in data 6 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 6 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(242)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume), in liquidazione.

Nella seduta tenuta l'11 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Laurana (Fiume), in liquidazione, il sig. dott. Ramiro Cella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(295)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.